

SCHEDA INFORMATIVA
Ai sensi art. 6 dello STATUTO

Articolo 6 - Modalità di adesione

Fatta salva la disciplina di legge in tema di conferimento del “TFR” a previdenza complementare, l’adesione al “Fondo” è volontaria e si realizza mediante presentazione da parte del lavoratore di apposita domanda, secondo lo schema predisposto dal “Fondo” medesimo.

L’iscrizione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Durante il primo anno di lavoro alle dipendenze della “Banca” può essere fatta comunque decorrere dalla data di assunzione.

L’adesione deve essere preceduta dalla consegna di copia dello Statuto e di una scheda informativa circa le caratteristiche del “Fondo”, medesimo, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

- ammontare delle contribuzioni;
- regime delle prestazioni e condizioni di accesso alle stesse;
- criteri generali di impiego delle risorse, con illustrazione delle caratteristiche dei diversi comparti di investimento eventualmente attivati.

Articolo 7 - Alimentazione del “Fondo” – Attribuzioni alle posizioni individuali

Il “Fondo” è alimentato da:

- a) contributi della “Banca” e degli iscritti, ai sensi dell’art. 8;
- b) conferimenti di “T.F.R.”, ai sensi dell’art. 9;
- c) redditi derivanti dall’impiego delle attività, secondo la previsione del successivo art. 33;
- d) qualsivoglia altra entrata, direttamente o indirettamente finalizzata a conseguire gli scopi del “Fondo”, accettata dal Consiglio di Amministrazione e da esso destinata ad incremento del reddito di cui alla precedente lett. c) ovvero del conto collettivo previsto dal successivo art. 18.

Le risorse di cui alle lett. a) e b) del comma che precede sono attribuite alle posizioni individuali di ciascun iscritto; dette posizioni sono tempo per tempo incrementate, pro quota, dai redditi di cui alla lett. c).

Alle posizioni individuali sono imputate le somme finalizzate alla corresponsione delle prestazioni, delle consentite anticipazioni e all’attuazione dei trasferimenti e dei riscatti.

Articolo 8 - Contribuzione - Trasferimento di posizione previdenziale da altro regime.

Le posizioni individuali degli iscritti di cui all’art. 4, comma I, lett. a) e b) sono alimentate da una contribuzione a carico della “Banca” e dei lavoratori calcolata sulla retribuzione imponibile utile per l’Assicurazione Generale Obbligatoria, nelle misure minime di seguito indicate, fatti salvi eventuali incrementi delle misure minime medesime disposti dalle fonti istitutive e direttamente efficaci nei riguardi del “Fondo”:

- a carico della “Banca”: 2%; (**nota 1**)
- a carico degli iscritti: 0,75%

La posizione individuale degli iscritti di cui all’art. 4, comma I, lett. c) e d) è liberamente alimentata da una contribuzione a loro esclusivo carico, nella misura percentuale da essi fissata, a valere sull’imponibile previsto dal comma I.

L'obbligo contributivo della "Banca" e dell'iscritto sussiste dalla data di decorrenza dell'iscrizione o, per soggetti di cui al comma che precede, dalla data di decorrenza degli apporti contributivi da essi stabiliti.

A tutti gli iscritti è consentito di incrementare gli apporti contributivi minimi contemplati dal comma I o di fissare o di variare quelli previsti dal comma II. La misura di contribuzione scelta decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui perviene alla "Banca" e al "Fondo" la relativa comunicazione ed è corrisposta per il tramite della "Banca" medesima, in una con la contribuzione posta a suo carico, se dovuta.

A tutti gli iscritti è consentito di sospendere la contribuzione al "Fondo". Ricorrendo la fattispecie è contestualmente sospeso il versamento contributivo a carico della "Banca". Ove l'iscritto riattivi la contribuzione, almeno nella misura minima, contestualmente è riattivata la contribuzione della "Banca", se dovuta.

L'iscritto è facoltizzato a proseguire la contribuzione al "Fondo" oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista per il conseguimento del trattamento di base, a condizione che a tale data sia in grado di far valere almeno un anno di contribuzione a favore di forme di previdenza complementare.

L'iscritto può trasferire al "Fondo" la posizione individuale maturata presso altra forma di previdenza complementare elencata nell'albo di cui all'art. 19, comma 1, del "decreto". Il trasferimento determina il riconoscimento ad ogni fine presso il "Fondo" dell'anzianità maturata presso la forma di provenienza.

Articolo 9 - Conferimenti di "T.F.R."

Oltre che dalla contribuzione di cui all'art. 8, ovvero in alternativa ad essa, la posizione individuale degli iscritti può essere alimentata dalla totalità degli accantonamenti di "T.F.R." di pertinenza, che maturino successivamente all'iscrizione.

Fermi restando obblighi di legge agli iscritti di cui all'art. 4, comma I, lett. a), b) e c) è riconosciuta la facoltà di far luogo al conferimento, nella propria posizione individuale, del "T.F.R." maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive.

E' comunque consentito all'iscritto di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di T.F.R. da destinare al Fondo.

La facoltà contemplata dal comma che precede è esercitabile con inoltro di specifica comunicazione alla "Banca" e al "Fondo" entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto con il 31 dicembre dell'anno stesso.

PRESTAZIONI E CONDIZIONI DI ACCESSO ALLE STESSE

Articolo 11 - Prestazioni

Il "Fondo" eroga prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita e di capitale ai sensi dell'art. 11 del "decreto".

Il "Fondo" attribuisce agli iscritti, cessati dal rapporto di lavoro con la "Banca", le prestazioni alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione nel regime di base di appartenenza, in presenza di almeno 5 anni di iscrizione e di contribuzione al "Fondo" stesso. Qualora l'iscritto si avvalga della facoltà contemplata dall'art. 8, comma VI, è legittimato a liberamente scegliere il momento di fruizione delle prestazioni.

L'iscritto ha facoltà di chiedere le prestazioni del "Fondo" con un anticipo massimo di 5 anni rispetto ai requisiti fissati dal comma che precede in caso di cessazione dell'attività lavorativa com-

portante inoccupazione per oltre 24 mesi, ovvero in caso di invalidità permanente con riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

In alternativa alla percezione della rendita è facoltà di ciascun interessato chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale, sino alla misura della totalità della posizione individuale di pertinenza, ove ciò gli sia consentito dalla legge, tenuto in particolare conto della qualifica di “vecchio” o “nuovo” iscritto di cui all’art. 4, comma III, IV, V. Per l’erogazione in capitale si applicano le disposizioni di cui all’Appendice n. 1.

La rendita contemplata dal comma 1 è attribuita per il tramite di compagnia di assicurazione, con la quale il “Fondo” sottoscrive specifica convenzione.

L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) sempre con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

L’iscritto, che abbia cessato l’attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma che precede con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

Nel corso dell’erogazione della RITA l’iscritto può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue.

Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale a titolo di RITA, l’aderente ha facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l’anticipazione di cui ai successivi artt. 15 lett. d) e 14, ovvero la prestazione pensionistica.

In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l’intera posizione individuale.

In caso di “Rendita integrativa temporanea anticipata” (RITA) la porzione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto “Linea Garantita” salvo diversa scelta dell’iscritto; questi può successivamente variare il comparto a far tempo dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, con apposito regolamento, termini e modalità per richiedere le prestazioni del “Fondo” e termini e modalità di erogazione.

Articolo 14 - Anticipazioni

Il “Fondo” non concede prestiti a favore degli iscritti.

L’iscritto può conseguire un’anticipazione a valere sulla posizione individuale considerate nell’ammontare al 31 dicembre dell’anno anteriore a quello di presentazione dell’inerente richiesta nei casi e nelle misure di seguito indicate:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d), del DPR 6 giugno 2001, n. 380;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate, ai sensi del comma 4.

Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento.

Il Consiglio di Amministrazione emana apposito regolamento applicativo, anche al fine di disciplinare le modalità di eventuale reintegro della posizione individuale da parte dell'iscritto.

Articolo 15 – Cessazione dall'iscrizione al “Fondo” – Vicende della posizione individuale

In caso di cessazione dall'iscrizione al “Fondo” senza aver maturato i requisiti per percepirne le prestazioni, trova applicazione l'art. 12, comma 2, del “decreto”: in particolare, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al “Fondo” anteriormente al pensionamento può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'art. 14, comma 5, del “decreto”.

In alternativa all'immediato esercizio delle facoltà di cui al comma che precede, l'iscritto può mantenere presso il “Fondo” la posizione individuale di sua pertinenza, continuando a finanziarla, se ritiene, ed esercitando su di essa le medesime facoltà, quando lo stimi opportuno. Fermo restando il rispetto degli obblighi di legge, il Consiglio di Amministrazione può emanare regolamento applicativo in materia.

Le modalità di calcolo e di attribuzione o di trasferimento del capitale di cui al comma 1 sono disciplinate nell'Appendice n. 1

Articolo 15 bis - Trasferimento della posizione individuale

Trascorsi due anni dall'iscrizione al “Fondo”, l'iscritto ha facoltà di trasferire l'intera posizione maturata ad altra forma pensionistica.

Articolo 16 - Morte dell'iscritto

In caso di morte dell'iscritto in costanza di rapporto di lavoro, ovvero nel corso dell'erogazione della “Rendita integrativa temporanea” (RITA) la posizione individuale maturata è attribuita ai suoi aventi causa secondo la disciplina di legge tempo per tempo vigente e con applicazione delle previsioni dell'Appendice n. 1.

Per gli iscritti di cui all'art. 4, comma I, lett. a) e b), la posizione individuale considerata dal comma che precede è incrementata di un importo pari alla retribuzione netta annua dell'interessato, con un limite massimo tempo per tempo fissato dalle fonti istitutive.

L'importo previsto dal comma II è prelevato dal “conto collettivo” contemplato dal successivo art. 18, comunque nei limiti della capienza del conto stesso.

La previsione dei commi II e III non opera in caso di attivazione di specifica copertura assicurativa.

Articolo 17 - Iscritto inabile o invalido

In caso di cessazione dal rapporto di lavoro per invalidità permanente o inabilità, da parte di un iscritto di cui all'art. 4, comma I, lett. a) e b), la posizione individuale dell'interessato, anteriormente alla liquidazione della prestazione, è incrementata con applicazione delle previsioni dell'art. 16, commi II e III.

La disposizione di cui al comma che precede non opera in caso di attivazione di specifica copertura assicurativa.

Articolo 18 - Conto collettivo

Il conto collettivo, munito di separata autonomia contabile, è formato da una dotazione iniziale al 1° luglio 1998 di L. 500 milioni, incrementata, con pari decorrenza, da una specifica contribuzione mensile, bilaterale, ulteriore rispetto a quella prevista dall'art. 8, dello 0,10% a carico della "Banca" e dello 0,05% a carico degli iscritti di cui all'art. 4, comma I, lett. a) e b) e da ogni altro apporto stabilito dallo Statuto.

Al conto collettivo sono imputati gli oneri per le integrazioni di cui agli artt. 16, comma II, e 17, comma I, e i premi per polizze assicurative accese ai sensi degli artt. 16, comma IV, e 17, comma II.

ORGANI

Articolo 19 - Organi

Sono organi del "Fondo":

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

GESTIONE RISORSE

Articolo 33 - Gestione delle risorse

Le attività del "Fondo" sono impiegate direttamente o per il tramite di operatori specializzati mirando alla salvaguardia della miglior redditività nell'ambito di una prudente valutazione circa la sicurezza degli investimenti, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e/o di regolamento disciplinanti tempo per tempo la materia e con facoltà del Consiglio di Amministrazione di istituire sino a tre comparti di investimento. Scopo dei comparti deve essere l'offrire a ciascun iscritto un'opzione di investimento più rispondente al proprio orizzonte temporale e alla propria attitudine nei riguardi del profilo rischio/rendimento. Al fine di ricevere l'eventuale conferimento tacito di quote di "TFR" il Consiglio di Amministrazione deve comunque curare la realizzazione di un comparto di investimento garantito, ai sensi della normativa vigente.

Nel compiere investimenti è fatto tassativo divieto di perseguire intenti speculativi o finalità difformi rispetto allo scopo istituzionale del "Fondo" e il Consiglio di Amministrazione deve tener conto degli indirizzi espressi a riguardo dall'Assemblea.

Articolo 34 – Contabilità

Il "Fondo" tiene la contabilità e le scritture contabili ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa di legge o di regolamento tempo per tempo vigenti.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare l'adozione del metodo tecnico della contabilità in quote.

Articolo 36 – Personale, locali e supporti amministrativi

La “Banca” fornisce gratuitamente il personale, i locali e ogni altro mezzo necessario per l’amministrazione del “Fondo”, con facoltà di utilizzo, parziale o totale, del supporto di un’entità specializzata nell’attività di gestione amministrativa dei fondi pensione.

Ricorrendo la fattispecie di cui al comma che precede, ultima parte, il Consiglio di Amministrazione del “Fondo” deve esprimere formale gradimento preventivo circa il gestore amministrativo scelto dalla “Banca”.

Obiettivi da realizzare nella gestione finanziaria

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e all’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare. Il Fondo non ha scopo di lucro.

L’obiettivo finale della politica di investimento del Fondo è quello di fornire agli iscritti un capitale adeguato per l’ottenimento di una rendita pensionistica complementare, all’atto del pensionamento, attraverso l’impiego delle contribuzioni in combinazioni rischio-rendimento efficienti in un determinato arco temporale, coerente con quello delle prestazioni da erogare.

GRIGLIE DI INVESTIMENTO

Linea Monetaria

Descrizione	% Max
Duration di portafoglio	1.5
Liquidità in c/c e PCT:	20%
Azioni	0%
Con riferimento alla tipologia di emittente	
Liquidità in c/c, strumenti di impiego della liquidità e obbligazioni di Banca CRAsti	5%
Obbligazioni/OICR governativi area Euro investment grade	100%
Obbligazioni/OICR corporate investment grade	20%
Obbligazioni/OICR corporate sub investment grade	0%
Obbligazioni/OICR obbligazioni paesi emergenti	0%
Con riferimento alla valuta di denominazione	
Liquidità /obbligazioni / OICR denominati in euro	100%
Obbligazioni/OICR in valute non euro	0%

Linea Standard

Descrizione	% Max
Componente obbligazionaria con i limiti sotto indicati	90%
Con riferimento alla durata	
Liquidità in c/c e PCT:	20%
Obbl. breve termine:	40%
Obbl. medio/lungo termine:	40%
Con riferimento alla tipologia di emittente	
Liquidità in c/c, strumenti di impiego della liquidità e obbligazioni di Banca CRAsti	5%
Obbligazioni/OICR governative area euro	90%
Obbligazioni/OICR corporate investment grade	30%
Obbligazioni/OICR corporate sub investment grade	0%
Obbligazioni/OICR obbligazioni paesi emergenti	0%
Con riferimento alla valuta di denominazione	
Liquidità /obbligazioni / OICR obbligazionari denominati in euro	90%
Obbligazioni/OICR in valute non euro, esclusi paesi emergenti	20%
Azionario / OICR azionari	30%

Origini, vicende, denominazione

- a) Con accordo collettivo aziendale sottoscritto il 4 marzo 1983 fu istituito nell'ambito del bilancio della Cassa di Risparmio di Asti il "Fondo Integrativo delle Pensioni erogate a favore del Personale della Cassa di Risparmio di Asti", il cui ordinamento fu implementato e variato con intese collettive 3 marzo 1988, 27 gennaio 1989, 6 dicembre 1989, 28 marzo 1990, 19 dicembre 1991, 7 luglio 1992 e 31 marzo 1998.

In applicazione delle intese 31 marzo 1998, con ulteriore accordo 10 luglio 1998, il regime di cui al comma che precede assunse la nuova denominazione di "Fondo di previdenza complementare per il Personale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.", mantenne la collocazione nell'ambito del bilancio della Cassa di Risparmio, completando e parzialmente variando l'ordinamento, ferma restando la piena continuità delle proprie caratteristiche, in assenza di qualsivoglia intento novativo da parte delle fonti istitutive.

In applicazione delle intese collettive aziendali 26 febbraio 2001 e 21 settembre 2001 e conseguente deliberazione del Consiglio di Amministrazione della "Banca" intervenuta il 27 settembre 2001, il Fondo di previdenza complementare di cui al comma che precede, dal 1° gennaio 2002, assunse autonomia soggettiva e patrimoniale rispetto alla "Banca" medesima e natura di associazione non riconosciuta, fatta salva la piena continuità del regime.

In applicazione dell'art. 1, comma 4, del d. lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, dal 1° novembre 2007 la nuova denominazione dell'ente è "Fondo pensione complementare per il Personale della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.";

- b) E' regime di previdenza complementare a contribuzione definita e capitalizzazione individuale e opera secondo criteri di corrispettività;
- c) Risulta essere già destinatario della normativa di cui all'art. 18 del d. lgs. 21 aprile 1993 n. 124 e successive variazioni ed integrazioni ed ora dell'art. 20 del d. lgs. n. 252/2005 ed è iscritto al n. 1640 dell'Albo di cui all'art. 19 comma 1 del "decreto" medesimo.
- d) E' privo di fini di lucro.

Ha sede in Asti – Piazza libertà n.23, presso la "Banca" ed è disciplinato dallo Statuto, approvato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione il 30 ottobre 2002 e adeguato alla cogente normativa recata dal "decreto" con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del "Fondo" stesso intervenuta il 26 ottobre 2007 e successivamente

modificato dall'assemblea straordinaria degli iscritti in data 19 ottobre 2012 e dal Consiglio di Amministrazione del "Fondo" stesso in data 14 gennaio 2013.

Con ulteriore intervento in data 31 luglio 2018 il Consiglio di Amministrazione ha adeguato lo Statuto alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 al Decreto Lgs.252/2005.

- e) Responsabile del trattamento dati è la Cassa di Risparmio di Asti Spa, come da designazione a suo tempo sottoscritta; pertanto l'attuazione delle misure di sicurezza a garanzia di un corretto trattamento dei dati del bacino di utenza del "Fondo" sono garantite dalla medesima.

Allegato STATUTO DEL FONDO

- (nota 1) 2,5% dal 1.1.2002
 3,0% dal 1.1.2003
 3,25% dal 01.05.2009 ai sensi protocollo d'intesa 5 maggio 2009
 3,50% dal 01.11.2017 ai sensi protocollo d'intesa 10 ottobre 2017